

N. 1993

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MIGNONE, LOMBARDI SATRIANI,
VELTRI, BRUNO GANERI, CARELLA, VALLETTA, VERALDI,
MOLTELEONE, BEVILACQUA, PETTINATO, LAVAGNINI,
VALENTINO, MEDURI, LOIERO e MELUZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1997

Intervento dello Stato per la celebrazione di beatificazioni
o canonizzazioni di cittadini italiani

ONOREVOLI SENATORI. - «Non possiamo non dirci cristiani», così titolava Benedetto Croce un suo famoso saggio; oggi, ad oltre cinquant'anni dalla pubblicazione di quel saggio, con la rivoluzione tecnologica delle comunicazioni che ha travolto e continua a travolgere i confini fisici degli Stati rendendo multirazziali - e, perciò, con pluralismo religioso - le società nazionali, non possiamo non confermare per i più la necessità della religione - qualunque essa sia - e quindi - parafrasando - «non possiamo non dirci religiosi».

Dunque, ancora oggi, alle soglie del terzo millennio - e forse più che in passato - la religione si ripropone valido strumento spirituale che aiuta gli uomini individualmente a vivere la loro vita, oltre che ad aggregarsi offrendo ad essi alcuni legami utili a formare una identità di popolo o di società.

Se così è, pur tutelando e rispettando reciprocamente l'autonomia delle istituzioni civili e religiose, lo Stato non può rimanere indifferente in occasione di alcuni eventi rari ed eccezionali che interessano una religione ed una vasta comunità che la pratica.

La beatificazione o la canonizzazione di un uomo - che è la sua elevazione agli onori degli altari - è un evento non comune per la comunità cristiana nella sua interezza, ed è un evento eccezionale, od unico, per una comunità locale.

Noi siamo consapevoli che la celebrazione di un evento o di un personaggio può non essere sterile retorica e avere, invece, l'obiettivo di storicizzare quell'evento o quel personaggio per trarne vantaggi anche di ordine sociale. Questo è molto spesso avven-

nuto per eventi e personaggi, sia laici che religiosi.

Purtroppo le celebrazioni comportano degli oneri economici che variano, tra l'altro, in rapporto alla loro solennità; talune, addirittura, non si sarebbero tenute se lo Stato non fosse intervenuto a finanziarle in tempi e modi adeguati.

Orbene, Signori Senatori - credenti o non, praticanti o non - se siamo convinti che la religione può aiutare un uomo od un popolo a vivere serenamente, tutti noi abbiamo il dovere di non far estinguere le religioni e la religiosità. In tale direzione va questo disegno di legge, che vi chiedo di approvare.

Infatti, con questo provvedimento legislativo si vuole offrire un sostegno finanziario per migliorare l'accoglienza ai pellegrini in quei comuni che siano sedi di manifestazioni celebrative di beatificazione o canonizzazione di propri cittadini che, essendo stati esemplari in vita, vengono invocati dai fedeli per le loro esigenze spirituali, ed elevati alla gloria degli altari perchè si tramandino nei secoli la loro santità e il loro messaggio sociale, che è di solidarietà.

In conclusione, collegare le istituzioni civili e amministrative ad un evento della Chiesa non è la riproposta anacronistica del mercato delle indulgenze, non è simonia; non è soltanto disponibilità dello Stato a far vivere ai suoi cittadini la propria spiritualità; è anche perspicacia della sua classe dirigente nel vedere il turismo mosso da motivazioni di ordine spirituale o religioso come mezzo per il recupero dei centri storici degradati e per il rilancio dell'economia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Obiettivi e finalità)

1. La beatificazione o la canonizzazione di un cittadino italiano, decretata dal relativo atto a firma del Papa, è considerata avvenimento che presenta aspetti di interesse nazionale.

2. Presso il comune interessato è costituito un comitato per le manifestazioni celebrative della beatificazione o canonizzazione, riconosciuto dalla relativa regione, il cui compito è promuovere, preparare, attuare le suddette manifestazioni. I membri del comitato svolgono la loro funzione senza oneri per la pubblica amministrazione.

3. Il comitato di cui al comma 2 predispone il piano di intervento di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 4 e al comma 5, di concerto con la giunta comunale, che ha il compito di realizzarlo.

4. Per la prima ed unica manifestazione celebrativa della beatificazione o canonizzazione il Governo provvede ad erogare sostegni finanziari straordinari per la realizzazione di un piano di accoglienza dei pellegrini finalizzato a:

a) miglioramento della rete viaria, idrica, fognante, elettrica, oltre che delle telecomunicazioni;

b) attivazione di servizi di pubblica utilità;

c) miglioramento dei servizi di ospitalità quali alberghi, ristoranti, bar;

d) attività delle Fondazioni, promotrici della causa di beatificazione, regolarmente costituite ai sensi del diritto canonico e riconosciute da parte del comune, sede della manifestazione celebrativa, e della relativa regione.

5. I lavori, regolarmente approvati dagli organi competenti, dovranno essere ultima-

ti e, perciò operativi, non oltre il giorno precedente la data della celebrazione.

6. Il sostegno finanziario alle Fondazioni, di cui alla lettera *d*) del comma 4, è limitato agli impegni per le manifestazioni celebrative, e si esaurisce alla data delle stesse.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per il finanziamento del piano di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di 6 miliardi di lire per il triennio 1997-1999 per le manifestazioni celebrative di beatificazioni o canonizzazioni; ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro stesso.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.